

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO

OGGETTO: DETERMINA n. 4 del 04/04/25 - Affidamento DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 per individuare la società a cui commissionare il noleggio della piattaforma "ZOOM"

CIG: B6325A16D6

Notificare:

Società	Powermedia S.r.l., p.iva 04440930826, Via Malaspina n. 80 Palermo
Da inviare all'indirizzo <i>pec</i>	<i>direzione@pec.powermediasrl.it</i>

L'anno 2025 addì 4 del mese di aprile, il Responsabile del Servizio Dott.ssa Liviana Sciacca

Visti:

- il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana approvato nella seduta del 30 novembre 2020;
- in particolare, il comma 3 dell'art. 7 del cit. Regolamento il quale richiamando il previgente art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che – ove trattasi di affidamenti diretti sottosoglia (per importi fino a 40.000,00 euro) – si possa procedere direttamente all'individuazione dell'affidatario attraverso una determina a contrarre;

Considerato che

- il prefato Regolamento è stato approvato da questo Organo Consiliare sotto la vigenza del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- nel nuovo Codice degli Appalti al "sotto-soglia" viene dedicato il "Libro II – dell'Appalto Parte I – dei Contratti di importo inferiore alle soglie europee", dall'art. 48 all'art. 55, nonché uno specifico allegato (Allegato II. 1) destinato a sostituire le Linee Guida ANAC n. 4;

Richiamato

- nello specifico l'**art. 48** del citato Codice rubricato "**Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee**" il quale prevede che "L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. 2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure

ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro. 3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. 4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice;

- Il Libro I “Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione”, Parti I, il quale contiene sub Titolo I - I principi generali, sub Titolo II – L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento e la Parte II dedicata alla “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”;
- **l’articolo 14** del citato Codice rubricato “Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti” il quale prevede alla lettera b) del p. 1 che “per l’applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono: euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE”;

Nonché

l’**Articolo 49. “Principio di rotazione degli affidamenti”**, il quale prevede che:

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
 6. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
- Ed il successivo **art. 50** “Procedure per l’affidamento” il quale prevede che:
“1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

nonché

l'Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti, il quale all'art. 3 "Definizioni delle procedure e degli strumenti" alla lett. d) contiene la definizione di «affidamento diretto», ovvero:

“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”

Premesso che:

- con Delibera n° 032/22 il Consiglio dell'Ordine – stante la scadenza dell'affidamento del servizio di noleggio della piattaforma “Zoom” alla società “Powermedia S.r.l.”, al costo di € 3.726,00 IVA esclusa nel mese di marzo 2021, ravvisata la necessità di un nuovo affidamento per lo svolgimento dei webinar nell'ambito della programmazione degli eventi per la formazione degli Iscritti nonché in termini più generali per la gestione degli eventi multimediali di questo Ordine, demandava al RUP lo svolgimento della relativa procedura, attraverso affidamento diretto per individuare la società a cui commissionare la medesima tipologia di noleggio della piattaforma “ZOOM”;
- con successiva Determina n.7 del 22 marzo 2022 si affidava alla predetta società il servizio di noleggio – prevedendone l'accesso sino a 500 partecipanti - sulla scorta del grado di soddisfazione raggiunto in virtù del predetto contratto espletato nell'anno 2021 già conclusosi, con professionalità, conoscenza del sistema informatico e uno standard qualitativo e un livello di soddisfazione difficilmente replicabile, ad un costo di euro 1.500,00 iva esclusa per 12 mesi, imputando l'importo a valere sul capitolo di spesa 11.005.0001 (“Spese per la tutela e la promozione professionale”), del preventivo finanziario gestionale – uscite 2022;
- con Delibera n. 064/23 del 19/05/2023 e giusta determina n. 16 del 25 maggio 2023 si è proceduto ad un successivo affidamento per il servizio in parola - per un accesso per 500 partecipanti – alla detta società per una durata annuale e per l'importo di euro 1.100, oltre oneri, imputando l'importo a valere sul capitolo di spesa 11.005.0001 (“Spese per la tutela e la promozione professionale”), del Bilancio di previsione 2023;

Considerato che:

Nella prefata delibera, si è premesso che:

a) l'art. 2 rubricato “Principi applicabili” del Cit. Regolamento prevede che: “1. Tutte le norme del presente Regolamento sono ispirate alla salvaguardia della qualità delle prestazioni acquisite dall'Ordine, garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. 2. La deroga al principio di rotazione è ammessa, in casi eccezionali e debitamente motivati in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenuto, altresì conto, dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. 3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di

mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.”;

b) Il cit. art. 49 del nuovo Codice degli appalti pur prevedendo, in applicazione del principio della rotazione il divieto di affidamento o aggiudicazione di appalto al contraente uscente nei casi di due affidamenti consecutivi, prevede al successivo comma 4 che *“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*;

c) tra i “principi generali” contenuti nella Parte I, Titolo I del nuovo Codice rientra in particolare, il “Principio di risultato”, il quale al comma 3 prevede che *“Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”* ed al p. 4 *“Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”*.

DATO ATTO CHE

- che con Delibera n° 026/25 il Consiglio dell'Ordine – stante la scadenza dell'affidamento del servizio di noleggio della piattaforma “Zoom” alla società “Powermedia S.r.l.”, ravvisata la necessità di un nuovo affidamento per lo svolgimento dei webinar nell'ambito della programmazione degli eventi per la formazione degli Iscritti nonché in termini più generali per la gestione degli eventi multimediali di questo Ordine, ha demandato al RUP lo svolgimento della relativa procedura, attraverso affidamento diretto per individuare la società a cui commissionare la medesima tipologia di noleggio della piattaforma “ZOOM”;
- Con il medesimo atto deliberativo si è determinato in euro 1.500,00 oltre iva l'importo massimo e complessivo della spesa disponendo la copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa “11 005 0001 Spese per la tutela e la promozione professionale” del preventivo finanziario gestionale – uscite 2025 che presenta sufficiente disponibilità e stabilito di avvalersi di un fornitore che offra il servizio annuale in parola volto alla gestione di eventi multi-sessione, multi-canale anche in più date e per più giorni con registrazioni post-sessione, inclusa la successiva analisi da parte dell'Organizzatore degli eventi nonché dei dati sulle iscrizioni e la partecipazione, e ciò al fine del successivo riconoscimento dei crediti formativi;

PRESO ATTO CHE

- la società **Powermedia srl**, con sede a Palermo alla Via Malaspina n. 80, p.iva 04440930826, già affidataria del servizio in epigrafe a scadere il 25.03.2025, ha manifestato la propria disponibilità, come da preventivo predisposto che prevede la fornitura del servizio di noleggio annuale per l'importo di euro 910,00 oltre iva e del servizio di help desk per supporto alla configurazione della piattaforma relatore per l'importo di euro 190,00 oltre iva e così per complessivi euro 1.100,00 oltre iva;

- il preventivo in parola è da ritenersi confacente al criterio di aggiudicazione del costo massimo determinato posto che è pari ad euro 1.500,00 oltre iva e ricomprende anche il servizio di help desk;
- Il pagamento del prezzo viene indicato dall'offerente – in caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Ente committente – a presentazione della fattura;
- **Ritenuto che:**
occorre assumere anche per l'affidamento diretto i “criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b)” del nuovo Codice e del comma 4 dell'art. 49 del cit. Codice (“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”) nonché richiamare il dettato di cui all'art. 10 “Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione”;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

- accertata la regolarità procedurale accertata dal RUP Dott. Liviana Sciacca;
- accertato che sussistono i requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 ed art. 3 dell'Allegato I.1 del nuovo Codice degli appalti in tema di affidamento diretto;
- invero, a mente del “Principio del risultato”, la cui finalità è il conseguimento dell'interesse pubblico come miglior risultato per una esecuzione rapida, non si ravvisano motivi ostativi all'affidamento alla società **Powermedia srl** già affidataria del servizio in scadenza al 25.03.2025 e distintasi per una esecuzione puntuale, tale da far concludere per l'affidamento anche per l'anno 2025, anche a mente del comma 4 dell'art. 49 del cit. Codice :“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”;
- ancora a mente del 2. dell'art. 2 del Regolamento cit. *“La deroga al principio di rotazione è ammessa, in casi eccezionali e debitamente motivati in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenuto, altresì conto, dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;*
- nel corso del precedente affidamento, l'affidataria si è distinta per il livello di prestazione resa nonché per il costo chiesto e dunque sussistono i presupposti per derogare al divieto anche per

motivi connessi alla struttura del mercato e alla opportunità di non mutare l'utilizzo di un sistema di fatturazione già collaudato dagli iscritti; invero, è da rilevare che la Offerta prevede un costo anche inferiore all'importo massimo stanziato;

- accertata l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità del RUP, previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e di conflitto di interesse ex art. 16 nuovo Codice degli appalti ed ex art. 3 comma 6 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomi dell'Ordine degli Psicologi della regione siciliana

RICHIAMATO

- L'articolo 17 comma 1, del nuovo Codice degli appalti rubricato "Fasi delle procedure di affidamento" il quale al primo comma prevede che: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ed al successivo comma: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Il cit. art. 3 dell'allegato I il quale definisce sub lettera d) l'«affidamento diretto»: "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- Il successivo art. 18 rubricato "Il contratto e la sua stipulazione" prevede che: In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014";

STABILITO

Pertanto, che il contratto possa concludersi sia tramite scrittura privata sia mediante corrispondenza per i soliti canali d'uso

Verificata

la disponibilità della copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa 11.005.0001 ("Spese per la tutela e la promozione professionale"), del Bilancio di previsione 2025 che presenta sufficiente disponibilità

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e richiamate integralmente

- Di affidare alla società **Powermedia srl** in persona del legale rappresentante pro tempore, la fornitura sopra descritta di noleggio della piattaforma "ZOOM" necessario per lo svolgimento dei webinar, per l'importo di € 1.110,00 oltre euro 242,00 per iva, imputando l'importo a valere sul capitolo di spesa di spesa 11.005.0001 ("Spese per la tutela e la promozione professionale"), del Bilancio di previsione 2025;

- Che il servizio dovrà essere reso secondo le condizioni contrattuali indicare nell'offerta economica per la durata di un anno;
- che l'invio dell'offerta, anche con firma digitale, conclude il contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio sopra descritto;
- che il pagamento avverrà mensilmente secondo le modalità indicate nell'offerta al ricevimento della fattura elettronica mensile di pari importo emessa in regime di split payment inserendo i seguenti dati di fatturazione: Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, Via Gaetano M. Pernice, n. 5 Palermo Codice 93049930873, codice univoco UF5GWU

Il RUP
Dott.ssa Liviana Sciacca

In allegato copia della offerta controfirmata per accettazione.

